

Come già avevamo ricordato...

Considerando n. 6

«gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali (...), in quanto servizi di interesse economico generale, (...) non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva».

«In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi (servizi alla persona n.d.r.), gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale <u>imperativo</u>, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi (...).

Gli Stati membri (...) sono liberi di fornire tali servizi (...) attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione».

Considerando n. 114





Direttiva 2014/23/UE (concessioni)

Considerando n. 13

«i regimi in cui tutti gli operatori che soddisfano determinate condizioni sono autorizzati a svolgere un determinato compito, senza selettività, come i sistemi basati sulla scelta del cliente e i sistemi di buoni servizio, non dovrebbero configurarsi come concessioni, compresi quelli fondati su accordi giuridici tra l'autorità pubblica e gli operatori economici. Tali sistemi si basano generalmente su una decisione dell'autorità pubblica che definisce le condizioni trasparenti e non discriminatorie applicabili all'accesso continuo da parte degli operatori economici alla fornitura di servizi specifici, quali i servizi sociali, consentendo ai clienti di scegliere tra tali operatori.

Considerando n. 54



«Gli Stati (...) rimangono liberi (...) di organizzare i servizi sociali secondo modalità che non comportino la conclusione di concessioni, per esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi oppure il rilascio di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfino le condizioni preventivamente stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice (...), senza limiti o quote di sorta, purché tali sistemi garantiscano sufficiente pubblicità e rispettino i principi di trasparenza e di non discriminazione» (accreditamento?).



L'art. 55

Principi generali

In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.





La co-programmazione

L'art. 55

La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.





La co-progettazione

L'art. 55

La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.





L'accreditamento

L'art. 55

Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.





L'accreditamento: ma è legittimo? Qual è l'appiglio normativo?

Le multiformi disposizioni regionali trattano dell'istituto dell'accreditamento, sicché l'appiglio normativo può essere in esse rinvenibile, considerato la competenza legislativa residuale delle regioni in materia di servizi sociali.

L'art. 55

Ma anche nel silenzio della disciplina regionale si ritiene che l'accreditamento sia via percorribile, financo in settori diversi rispetto ai servizi sociali!

Anzitutto, come visto nella prima slide, il principio è scolpito nelle direttive: se non concludo un contratto pubblico, giocoforza non applico il Codice dei contratti pubblici.

Ed il principio è poi confermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE





L'accreditamento: la posizione della CGUE

Non è un appalto!

"non costituisce un appalto pubblico, ai sensi di tale direttiva (direttiva appalti n.d.r.), un sistema di convenzioni, (...) attraverso il quale un ente pubblico intende acquistare beni sul mercato contrattando, per tutto il periodo di validità di tale sistema, con qualsiasi operatore economico che s'impegni a fornire i beni in questione a condizioni predefinite, senza operare alcuna scelta tra gli operatori interessati e permettendo a questi di aderire a detto sistema per tutto il periodo di validità dello stesso" (cfr. Corte di Giustizia Europea sez. V 2/6/2016, Causa C-410/14, ECLI:EU:C:2016:399).





L'accreditamento: la posizione della CGUE

Non è un appalto!

"non costituisce un appalto pubblico un sistema di consulenza alle aziende agricole, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, mediante il quale un ente pubblico seleziona tutti gli operatori economici che soddisfano i requisiti di idoneità stabiliti dal bando recante invito a presentare proposte e che superano l'esame menzionato in detto bando, anche se nessun nuovo operatore può essere ammesso durante il periodo di validità limitata di tale sistema" (cfr. Corte di Giustizia Europea sez. V 1/3/2018, Causa C-9/17, ECLI:EU:C:2018:142).





L'accreditamento: la posizione della CGUE

Non è un appalto!

La sussistenza di un appalto pubblico «è intimamente collegato alla selezione che l'amministrazione aggiudicatrice intende operare tra le offerte ricevibili e all'esclusiva che deriverà dall'attribuzione dell'appalto in questione all'operatore di cui si accetta l'offerta, o agli operatori economici le cui offerte sono state accettate nel caso di un accordo quadro, ciò che costituisce l'obiettivo di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici.

Conseguentemente, allorché un ente pubblico cerchi di concludere contratti di fornitura con tutti gli operatori economici desiderosi di fornire i prodotti in questione alle condizioni indicate da tale ente, la mancata designazione di un operatore economico a cui sia accordata l'esclusiva su un appalto fa sì che non sussista la necessità d'inquadrare l'azione di tale amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle precise norme della direttiva

La scelta di un'offerta e quindi di un aggiudicatario, sembra quindi un elemento intrinsecamente legato all'inquadramento degli appalti pubblici da parte di tale direttiva e, di conseguenza, alla nozione di «appalto pubblico».





L'accreditamento: la conferma del Consiglio di Stato

è al di fuori della normativa euro-unitaria ove si limiti alla mera individuazione dei soggetti del terzo settore da inserire nella rete dei servizi sociali, senza che, a monte, sia stato previamente individuato un numero od un contingente prefissato (cosiddetto modello dell'accreditamento libero).

Non è un appalto!

In tal caso, infatti, l'istituto si risolve sostanzialmente in una sorta di abilitazione priva di carattere selettivo e non propedeutica all'affidamento di un servizio: come tale, non impinge in campi disciplinati dal diritto europeo e trova la propria esclusiva regolazione nel diritto nazionale.

Viceversa, ove sia ex ante stabilito un contingente massimo di operatori accreditabili ovvero, a fortiori, qualora l'accreditamento sia lo strumento per addivenire all'attivazione di un partenariato, la procedura tradisce un afflato selettivo che ne impone la riconduzione entro gli stilemi del diritto euro-unitario.

In siffatti casi, pertanto, la procedura sarà qualificabile, ai fini e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici, come appalto di servizi sociali (CdS parere del 26 luglio 2018 n. 02052).





L'accreditamento: la conferma dell'Anac

la procedura di affidamento di servizi sociali non è soggetta al codice dei contratti pubblici. allorché la procedura non abbia carattere selettivo, come nel caso delle procedure di coprogrammazione e/o co-progettazione nonché delle procedure di autorizzazione e accreditamento, aperte a tutti gli operatori che chiedano di partecipare, senza che sia stato previamente individuato un numero o un contingente prefissato.

Non è un appalto!

Il sistema di accreditamento prevede la definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati per l'erogazione di prestazioni attraverso il sistema dei voucher/buoni di servizio, ciò che consente agli utenti l'acquisto diretto delle prestazioni dagli enti accreditati (pubblici e privati), che quindi sono posti in concorrenza tra di loro, con conseguente stimolazione del confronto competitivo tra le strutture accreditate;



Linee guida recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» - in consultazione



la giurisprudenza

Non è un appalto!

l'accreditamento, quale titolo abilitante le appellanti all'erogazione delle prestazioni sociosanitarie-assistenziali, colloca la relativa attività al di fuori della disciplina di cui al d.lvo n. 163/2006 (oggi d.lvo n. 50/2016), in quanto la specialità del sistema di accreditamento, incentrato sull'affidamento esclusivo ai soggetti accreditati delle prestazioni sanitarie, non consente di applicare ai relativi rapporti contrattuali norme specificamente formulate al fine di disciplinare rapporti (come quelli di appalto o di concessione extra-sanitaria) scaturenti da altri meccanismi di affidamento, di matrice concorrenziale.

Consiglio di Stato, sez. III, 19 marzo 2018, n. 1739





la giurisprudenza

In questo caso è un appalto!

al di là del nome assegnato dall'Amministrazione quando la procedura non è tesa solo al riconoscimento dell'esistenza di requisiti per così dire abilitanti, bensì proprio all'individuazione del soggetto gestore di una servizio non si è in regime di accreditamento, ma in un classico appalto di servizi.

Consiglio di Stato, sez. III, 31 luglio 2018, n. 4726





Il DPCM 30 marzo 2001

Art. 7

Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno.





L'ultima pronuncia sul tema

la ricorrente ha in più punti censurato la violazione del d. lgs. 50/2016, normativa che, tuttavia, non è del tutto pertinente alla fattispecie in esame, trovando applicazione propriamente per i contratti d'appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi.

Nel caso in esame, si discute invece di manifestazioni di interesse per l'affidamento, in partenariato, dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.

Pur essendovi il dovere dell'amministrazione di condurre il procedimento selettivo nel rispetto, dei principi sanciti dall'art. 97 Cost. e dall'art. 1 L. n. 241/1990, oltreché dei principi dell'ordinamento comunitario, non vi è un obbligo di osservanza puntuale delle norme del codice dei contratti pubblici, se non nei termini in cui queste siano espressione di quei principi generali – sopra menzionati – che, in ogni caso, governano e condizionano in qualsiasi ambito l'azione amministrativa".

Tar Campania, Napoli, sez. III, o2 luglio 2019, n. 3620

Non è un appalto!



Ma il Consiglio di Stato non pare pensarla così---

Al ricorrere di alcune condizioni la procedura di affidamento di servizi sociali disciplinata dal diritto interno non è soggetta alla regolazione di origine euro-unitaria. Ciò accade allorché:

- la procedura disciplinata dal diritto interno non abbia carattere selettivo;
- non tenda, neppure prospetticamente, all'affidamento di un servizio sociale;
- la procedura disciplinata dal diritto interno miri sì all'affidamento ad un ente di diritto privato di un servizio sociale che, tuttavia, l'ente affidatario svolgerà a titolo integralmente gratuito.

La co-progettazione, che, peraltro, rientra nel fuoco della normativa europea quale forma di appalto di servizi sociali con ancora maggiore evidenzia rispetto all'accreditamento: la co-progettazione, infatti, quale procedura "finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento", si sostanzia in un rapporto fra Amministrazione e specifici enti del terzo settore che presenta a monte un momento selettivo fra gli operatori interessati e tende a valle a disporre all'ente co-progettante l'affidamento del servizio sociale.

è un appalto!





Ma il Consiglio di Stato non pare pensarla così---

è un appalto!

Percorsi argomentativi del tutto simili debbono svolgersi con riferimento al partenariato, specie ove si ponga mente al fatto che il Codice dei contratti pubblici contempla specifiche procedure, quale *in primis* il partenariato per l'innovazione, che rispondono proprio alle esigenze di flessibilità e snellezza operativa cui, con ogni evidenza, è preposto l'istituto in discorso.

Nei casi di co-progettazione e partenariato, pertanto, solo la comprovata ricorrenza dell'elemento della gratuità esclude la sussunzione della procedura entro la disciplina euro-unitaria.

In sostanza, e ricapitolando, si devono ritenere estranee al codice unicamente le procedure di accreditamento c.d. libero e le procedure di co-progettazione e partenariato finalizzate a rapporti puramente gratuiti.



(CdS <u>parere del 26 luglio 2018 n. 02052</u>).



In tutto questo l'ANAC è confusa...

Dapprima, al punto 2.1, ci dice esplicitamente che le procedure di co-progettazione finalizzate alla gestione o alla co-gestione a titolo oneroso di un servizio sociale sono attratte nel perimetro d'applicazione del codice dei contratti.

Poi, beatamente, al punto 23 ci dice che la co-progettazione può avvenire in deroga alle disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici, sostanziandosi in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

Linee guida recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» - <u>in consultazione</u>

è un appalto!





In tutto questo l'ANAC è confusa...

ANAC nel sostenere la propria tesi, ricalca sostanzialmente quanto previsto negli spunti di approfondimento firmati ANCI, invero diramati ante correttivo!



(Punto 23.2.3) La collaborazione per la realizzazione degli obiettivi si sostanzia in una compartecipazione del partner alla realizzazione del progetto con proprie risorse intese come beni immobili, attrezzature, strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, attività di coordinamento e organizzazione, cura dei rapporti con la rete territoriale.



Anche secondo ANCI l'assenza di questa co-partecipazione di risorse identifica l'intervento come appalto o concessione di servizi sottoposto al regime del Codice degli Appalti.



Perché...

Si pensi ad un servizio di ristorazione scolastica, laddove la disciplina applicabile è la medesima di quella prevista per i servizi sociali.

Seguendo il ragionamento ANCI/ANAC se il partner mette a disposizione un centro cottura (immobili), le relative attrezzature e strumentazioni, gli automezzi per la veicolazione dei pasti, il personale per la loro produzione, e la sua capacità di reperire fondi europei (es. latticini AGEA) non è più un appalto ma un partenariato?

Se il corrispettivo per la gestione dei servizi copre anche i costi connessi alla co-partecipazione di cui parla ANCI/ANAC, è evidente che nulla cambi rispetto ad un ordinario appalto, e che tutti gli apporti che sono ritenuti il discrimine tra partenariato ed appalto possano agevolmente confluire nell'ambito della valutazione del miglior rapporto qualità prezzo.



La co-progettazione

E quindi?

E quindi, solo sul punto, appaiono eccessive le preoccupazioni, e le critiche serrate al parere emanato dal Consiglio di Stato.

Quale principio generale è violato avviando una procedura di co-progettazione?

Quale principio specifico del Codice appalti è violato avviando una procedura di co-progettazione?

Considerato che il regime alleggerito impone esclusivamente l'impiego delle procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da <u>54 a 58</u> e da <u>60 a 65</u>, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli <u>68, 69</u>, <u>75, 79, 80, 83</u> e <u>95</u>, ed adottando il criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo, qual è l'impedimento giuridico ad avviare una procedura di co-progettazione?





E quindi?

L'importante è non nascondere nella zona più remota del sito l'avviso pubblico per una procedura di co-progettazione da qualche milione di euro.



L'importante è usare un modulo procedimentale tra quelli richiamati. Es. procedura aperta, che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) sono (semplicemente) le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

L'importante è rispettare gli ulteriori (semplici) parametri obbligatori, quali le specifiche tecniche, i requisiti di partecipazione, il criterio di aggiudicazione ecc.



Tutto il resto è noia...



Quali sono i presupposti?

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

L'art. 56

Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.





Quali sono i presupposti?

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività; la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate; le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici; i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso; le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti; le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

L'art. 56





Cosa dice il Consiglio di Stato?

È tranchant: solo il rimborso spese a piè di lista che, in particolare, escluda la remunerazione, anche in maniera indiretta, di tutti i fattori produttivi e comprenda unicamente le documentate spese vive, correnti e non di investimento, incontrate dall'ente, consente di affermare la gratuità della prestazione del servizio e, dunque, di postulare la estraneità all'ambito del Codice dei contratti pubblici.

L'art. 56

La commissione perviene alla conclusione che ove si attribuisca prevalenza agli indici normativi che pongono in evidenza il carattere oneroso e dunque economico della convenzione (se più conveniente rispetto al mercato), seppure mediante la forma giuridicamente poco connotante del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, e dunque la sua inerenza ai servizi economici di interesse generale, il regime giuridico prefigurato dalla norma pone un problema di compatibilità con il diritto euro-unitario, proprio per la ragione che non risulta informato al principio di concorrenzialità, che invece permea il codice dei contratti pubblici, recettivo delle direttive europee, e che indirizza l'affidamento del servizio mediante appalto o concessione.





Cosa dice il Consiglio di Stato?

In tale background, ove le circostanze di fatto pongano in evidenza che il ricorso alla convenzione concreti un comportamento vietato in quanto distorsivo del confronto competitivo tra operatori economici in un mercato aperto alla concorrenza, piuttosto che ricorrere ad improprie forzature logico-interpretative, appare corretto rimettere alla valutazione di codesta Autorità la eventuale disapplicazione dell'art. 56 del d.lgs. n. 117 del 2017 nella sede competente, con le conseguenze dello specifico caso. Ancora più opportuno potrebbe essere l'intervento in sede di aggiornamento delle "Linee guida per l'affidamento di servizi ed enti del terzo settore ed alle cooperative sociali" (di cui alla delibera ANAC n. 32 del 2016), allo scopo di bene perimetrare l'ambito del ricorso consentito alle convenzioni (pacificamente, ad esempio, per il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza con le organizzazioni di volontariato, disciplinato dall'art. 57 del d.lgs. n. 117 del 2017), al contempo delimitando il concetto di rimborso spese, e di evidenziare, specularmente, l'ipotesi in cui lo strumento convenzionale, in quanto previsto da una norma interna in contrasto con il diritto euro-unitario, dotato di *primauté* rispetto al diritto nazionale, non possa essere applicato.

L'art. 56





Cosa dice l'ANAC?

quello di cercare un coordinamento tra le diverse disposizioni, nell'ottica di contemperare i

l'Autorità ritiene di assumere un atteggiamento di cautela, considerando che la disapplicazione normativa si configura come una extrema ratio, da utilizzare, in assenza di rimedi alternativi sul piano interpretativo, in caso di conflitto fra norme nazionali e norme europee. Inoltre, occorre considerare che la normativa del terzo settore è anch'essa attuativa di principi comunitari, quale il principio solidaristico, che trova ingresso anche nella direttiva 24/2014, laddove è consentito agli Stati membri di fornire i servizi alla persona direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi. E tali considerazioni sono altresì confermate nell'ambito dell'articolato normativo (si veda ad esempio l'art. 1, comma 4, della predetta Direttiva). Infine, occorre considerare che, nella materia dei servizi sociali, la Costituzione, all'art. 117, quarto comma, riconosce la competenza legislativa esclusiva delle Regioni e all'articolo 118, ultimo comma, individua il Terzo settore come attuazione del principio di sussidiarietà. Sulla base di tali considerazioni, lo sforzo adoperato nel presente documento di consultazione è stato

L'art. 56



diversi interessi coinvolti.



Cosa dice l'ANAC?

L'Autorità ritiene che debba essere tenuto in considerazione l'orientamento ormai consolidato della Corte di Giustizia (sentenze CGUE nelle cause C-113/13 e C-50/14), che ha sancito la legittimità delle convenzioni a rimborso con le organizzazioni di volontariato, a condizione che non siano perseguiti obiettivi diversi da quelli di solidarietà sociale e che non sia tratto alcun profitto dalle prestazioni rese. Tale condizione si verifica quando è previsto il solo rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le specifiche prestazioni.

L'art. 56

Sulla base di tali considerazione, si ritiene opportuno acquisire l'avviso degli Stakeholder in merito alle indicazioni fornite, con particolare riferimento all'individuazione dei costi rimborsabili. Inoltre, si chiede una riflessione sulla possibilità di prevedere, accanto al personale volontario, l'attività di personale dipendente impiegato in servizi di segreteria, coordinamento o altre attività amministrative e, in caso positivo, di chiarire in che modo sia possibile prevedere il rimborso dei relativi oneri.





1. Dopo il parere del Consiglio di Stato è ancora possibile procedere con le istruttorie di coprogettazione?

Risposta affermativa, alle condizioni e nei limiti riassunti nel corso del webinar





2. L'affidamento dei minori in strutture su istanza del tribunale costituisce appalto pubblico? Devono essere tracciati i relativi pagamenti? È possibile procedere all'accreditamento delle strutture che ospitano i minori?

Si rimanda all'egregio lavoro del dott. Oliveri qui raggiungibile.

Si ritiene che, non intervenendo il Comune ad acquisire un servizio, ma intervenendo come terzo nell'adempimento dell'obbligazione economica, in forza di disposizioni di legge che pongono a suo carico le relative spese, non si sia in presenza di un appalto di servizi.

Ad ogni modo, in via prudenziale, si può procedere all'accreditamento delle strutture fornitrici del servizio, con le modalità meglio esplicitate nel corso del webinar.





3. Quali parti del Codice dei contratti si applicano all'accreditamento ed alla coprogettazione?

Tutte e nessuna...

Con riferimento all'accreditamento sicuramente nessuna, salvi gli opportuni autovincoli (es. requisiti ordine generale).

Nella co-progettazione, in virtù della posizione esplicitata durante il seminario, quanto previsto per i servizi sociali in genere dall'art. 142, nonché tutto quanto richiamato in autovincolo.





4. In caso di accreditamento, è possibile valutare le offerte tecniche, ed escludere gli operatori che non raggiungono un punteggio minimo?

La risposta è affermativa, sulla base della pronuncia della CGUE richiamata nelle slide.



